



FEDERCHIMICA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci

Il Regolamento (CE) 1272/2008 – CLP: le principali novità per il settore degli agrofarmaci

Introduzione

Il CLP è il nuovo regolamento Europeo su **classificazione, etichettatura e imballaggio** delle **sostanze** e delle **miscele**; è entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009; è rivolto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi i biocidi e gli **agrofarmaci**, indipendentemente dal loro quantitativo; sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele, abrogandole completamente a partire dal **1 giugno 2015**.

Il CLP recepisce nell'Unione Europea quanto previsto dal Sistema Globale Armonizzato GHS - *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*, voluto dalle Nazioni Unite con lo scopo di armonizzare i criteri di classificazione ed etichettatura, favorendo così la libera circolazione delle merci e garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione per l'uomo e l'ambiente.

Fatte salve alcune eccezioni (farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, etc) per le quali esistono normative specifiche, il CLP si applica a tutte le sostanze chimiche e le **miscele**; a queste ultime appartengono anche i biocidi e gli **agrofarmaci**, nella loro forma commerciale (confezione di vendita).

Novità per gli agrofarmaci



L'applicazione del CLP comporta cambiamenti significativi per la classificazione e l'etichettatura degli **agrofarmaci** e introduce importanti novità:

- nuovi **criteri di classificazione** per i pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente;
- **avvertenze** che indicano il grado relativo del pericolo ('Pericolo' o 'Attenzione');
- nuovi **Pittogrammi** (simboli riquadrati a forma di diamante o rombo);



- nuova codifica delle indicazioni di pericolo (**Frase H**) e dei consigli di prudenza (**Frase P**) che andranno a sostituire rispettivamente le attuali Frasi R e Frasi S;
- introduzione di informazioni supplementari (**Frase EUH**).

Esempio di etichetta DPD ed etichetta CLP di un medesimo prodotto

VECCHIA ETICHETTA	NUOVA ETICHETTA
 <p>NOCIVO</p>	 <p>ATTENZIONE</p>
<p>FRASI DI RISCHIO Nocivo per inalazione e ingestione. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione</p>	<p>AVVERTENZA</p>
 <p>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE</p>	<p>PITTOGRAMMI</p>
<p>Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico</p>	<p>FRASI H FRASI EUH FRASI P</p>
<p>CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.</p>	<p>INDICAZIONI DI PERICOLO • Nocivo se ingerito. Nocivo se inalato. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA • Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.</p>
<p>DPD</p>	<p>CLP</p>

Con il Regolamento CLP cambia la modalità con la quale viene espresso il pericolo.

È opportuno sottolineare che la classificazione e l'etichettatura dei prodotti riflettono il tipo e la gravità dei pericoli intrinseci di una sostanza o di una miscela, mentre la registrazione degli agrofarmaci è fondata sulla valutazione del rischio, che ha lo scopo di stabilire in quali condizioni questi possono essere impiegati senza rischi per la salute e l'ambiente.

Tempistiche di applicazione

Il CLP prevede tempistiche di applicazione differenti per sostanze e miscele; mentre le prime devono essere obbligatoriamente classificate secondo il CLP già dal 1 dicembre 2010, sono ormai prossime anche le scadenze che riguardano le miscele, e quindi gli **agrofarmaci**:

- i titolari di registrazione devono immettere sul mercato prodotti con etichetta CLP **obbligatoriamente** a partire dal **1 giugno 2015**;
- è **possibile** commercializzare prodotti con etichetta CLP **prima di tale data**;
- **gli agrofarmaci già immessi in commercio (allo scaffale)** entro il **1 giugno 2015** con etichetta DPD **potranno** essere commercializzati dai rivenditori ed utilizzati dagli agricoltori senza necessità di ri-etichettatura fino al **31 maggio 2017**; entro la stessa data sarà, dunque, possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con etichetta DPD e CLP;
- il **31 maggio 2017** rappresenta il termine ultimo per lo **'smaltimento scorte' al commercio e all'impiego degli agrofarmaci** con etichetta DPD; dal **1 giugno 2017** potranno essere commercializzati ed impiegati solo agrofarmaci con etichetta CLP.

Le etichette DPD e CLP saranno entrambe disponibili sulla banca dati del Ministero della Salute fino al 31 maggio 2017. È opportuno precisare che, benché la classificazione e l'etichettatura secondo il CLP costituiscono un obbligo per il produttore (titolare di registrazione), sono comunque previste verifiche sia preventive sia successive all'immissione in commercio da parte delle Autorità Competenti.

Le schede di sicurezza (SDS)

L'applicazione del CLP non modifica gli obblighi di fornitura della scheda dati di sicurezza (SDS), che rimangono invariati; a partire dal 1 giugno 2015 la SDS dovrà essere compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP; per gli **agrofarmaci** già immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015, è previsto un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 Maggio 2017) in cui il vecchio formato – dove compare ancora la classificazione anche secondo la DPD - potrà essere comunque utilizzato, a patto che non vi intervengano modifiche registrative che prevedono l'obbligo di etichettatura e reimballaggio o revisioni.

Acquisto di agrofarmaci

L'attuale normativa in materia di acquisto di agrofarmaci (art. 25 del DPR 29072001) prevede che i prodotti classificati molto tossici, tossici o nocivi possano essere venduti per l'impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a soggetti muniti dell'apposita autorizzazione (patentino).

Considerando che:

- non è sempre possibile una conversione diretta tra la classificazione DPD e la nuova classificazione CLP;
- il patentino diventerà obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali solo a partire dal 26 novembre 2015 (in base a quanto previsto dal D. L. 150/2012, attuazione della direttiva sull'uso sostenibile degli agrofarmaci);
- la Scheda Dati di Sicurezza fino al 31 maggio 2015 riporterà la doppia classificazione (DPD e CLP);
- non esiste una specifica previsione normativa;

la posizione di Agrofarma, in attesa di un opportuno e risolutivo chiarimento da parte delle Autorità Competenti, è che fino alla data del 31 maggio 2015 (salvo l'esaurimento delle scorte dei prodotti già immessi sul mercato), in caso di commercializzazione di prodotti con etichetta CLP, si faccia riferimento alla Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per la gestione delle attività di vendita/acquisto e stoccaggio.

Impatto su altre normative correlate

Le nuove disposizioni introdotte dal CLP vedono una ricaduta su ulteriori normative correlate che fanno riferimento ai criteri di classificazione ed etichettatura; ed in particolare: Seveso (D. Lgs. 334/199 e s.m.i.), Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), Rifiuti (Allegati D e I alla

Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), Contributo per la sicurezza alimentare (Circolare Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali del 6 febbraio 2001, n.1), Archivio Preparati Pericolosi (art. 45 CLP e D. Lgs. 65/2003).

Pubblicazione Agrofarma

Al fine di garantire un adeguato supporto alla filiera e rendere disponibile uno strumento di facile lettura sulle principali caratteristiche e sugli adempimenti derivanti dall'applicazione del Regolamento CLP e dall'impatto sulle normative correlate, Agrofarma ha pubblicato il libretto "La classificazione e l'etichettatura degli Agrofarmaci. Le nuove regole", indirizzato ai rivenditori e distributori di agrofarmaci, tecnici e consulenti, vari interlocutori di filiera.

Il documento è disponibile sul sito www.agrofarma.it